

Codice DB1410

D.D. 13 novembre 2013, n. 2718

**R.D. 523/1904 - P.I. 5301 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per il ponte sul torrente Mondalavia della S.P. 173 nel comune di Bene Vagienna (CN) - Richiedente: Amministrazione Provinciale di Cuneo (CN).**

In data 10/07/2013 l'Amministrazione Provinciale con sede in Cuneo, C.so Nizza n.21, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per il ponte sul Torrente Mondalavia della S.P. 173 nel comune di Bene Vagienna consistente in:

– ponte stradale ad unica arcata di luce m 36,00 e larghezza di m 7,60.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua Torrente Mondalavia è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo in base ai quali si raffigurano l'opera di che trattasi.

In data 12/09/2013 sono pervenuti gli elaborati progettuali integrativi richiesti nel corso dell'istruttoria.

Copia dell'istanza comprendente gli elaborati progettuali ed unitamente alle integrazioni pervenute è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bene Vagienna per 15 giorni senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Mondalavia.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria ed ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Provinciale con sede in Cuneo, C.so Nizza n.21, a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

Il Dirigente  
Mauro Forno